

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1934

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DALL'ARMELLINA, NUCCI, MERENDA, MATTARELLA,
ALLOCCA, MANCINI VINCENZO**

Presentata il 23 ottobre 1969

Istituzione di un Fondo presso l'INPGI per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti pubblicisti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge tende a rendere giustizia ad una categoria di cittadini che, tra l'altro, con il loro lavoro contribuiscono, talvolta in forma determinante, ad orientare e formare l'opinione pubblica sui problemi della vita culturale, politica, sociale ed economica del Paese.

L'istituzione di un fondo di previdenza ed assistenza per i giornalisti pubblicisti risponde ad una esigenza assai sentita dalla categoria e trova nel contempo la sua piena giustificazione nell'art. 38 della Costituzione, che stabilisce: « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

L'impostazione sociale e l'azione legislativa di questi ultimi anni hanno fatto sì che la quasi totalità dei lavoratori (comprese le categorie di lavoratori autonomi, indipendenti e liberi professionisti) potesse essere opportunamente inserita nel sistema previdenziale e assistenziale. Pertanto l'aspirazione dei pub-

blicisti è più che legittima, in quanto, oltre che ad eliminare una palese sperequazione, risponde ad una esigenza di giustizia.

La presente proposta trova riscontro anche nei *deliberata* congressuali della categoria. Al IX congresso della federazione nazionale della stampa italiana, tenutosi ad Alghero (Cagliari) nel maggio 1964 e nei successivi congressi della FNSI (Venezia, settembre 1966 e Gorizia-Grado, settembre 1968) è stata infatti sottolineata l'esigenza che all'istituto di previdenza dei giornalisti italiani sia data la potestà di istituire una sezione autonoma per la gestione di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti pubblicisti, con modalità tecniche e contributive da adottarsi in seguito ad opportuna elaborazione, ed è stata sollecitata la collaborazione dei parlamentari « affinché promuovano le opportune iniziative in sede legislativa ».

Sulla base di tali indicazioni, la presente proposta di legge — che tende ad assicurare al pubblicista ed ai suoi familiari un trattamento previdenziale consistente nella pensione di vecchiaia e di invalidità ed un trattamento assistenziale in caso di malattia, tubercolosi, infortunio, ecc. — prevede un « ancoramento »

nella forma più idonea ed auspicabile, all'istituto di previdenza giornalisti italiani « Giovanni Amendola » che dovrebbe amministrare, con gestione distinta, il nuovo « fondo ».

Tale fondo è alimentato da un contributo annuo obbligatorio da parte di ogni pubblicista iscritto all'albo dell'ordine dei giornalisti (salvo quanto previsto all'art. 8 per coloro che risultano già obbligatoriamente iscritti ad altro ente previdenziale ed assistenziale) e da un contributo degli editori sulla collaborazione dei pubblicisti, analogamente a quanto avviene per i giornalisti professionisti. Gli importi dei contributi, così come le quote previste per il trattamento previdenziale, si ritiene rispondano, nella fase iniziale, a sani criteri tecnici. Il primo bilancio tecnico, previsto entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge, consentirà del resto di perfezionare, alla luce dell'esperienza e dei dati statistici, questo aspetto economico. Per quanto si riferisce invece alla gestione assistenziale, l'indicazione dell'importo contributivo è di rilevanza secondaria, essendo tale gestione basata sul sistema della ripartizione pura ed essendo quindi l'importo contributivo suscettibile di modifiche anche di anno in anno, in relazione alla prevedibile frequenza del ricorso alle prestazioni da parte degli iscritti.

Lo schema non prevede la corresponsione degli assegni familiari agli aventi diritto, sia perché tale riconoscimento comporterebbe un aumento notevole del contributo a carico degli iscritti, sia perché la erogazione di tali assegni richiederebbe un meccanismo complesso che soltanto in un secondo tempo potrà essere attuato.

Il versamento dei contributi è previsto attraverso le cartelle esattoriali (ruoli esattoriali, elenchi degli iscritti, ecc.): sistema che, alla luce dell'esperienza, si è dimostrato come il più valido ed il meno esposto a contestazioni.

Il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia è stato stabilito in 65 anni sia per gli uomini che per le donne. Si tenga anzi presente che tale limite, nella fase iniziale

dell'applicazione della legge in oggetto, costituisce un vantaggio per gli iscritti prossimi a raggiungerlo.

La presente proposta di legge tende ad uniformarsi il più possibile alle leggi che disciplinano l'attività degli enti previdenziali per categorie di lavoratori autonomi, indipendenti, liberi professionisti; quali ad esempio la legge 9 novembre 1955, n. 1122, contenente disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti; il decreto interministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni (regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti); il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 (statuto INPGI « Giovanni Amendola »); la legge 5 luglio 1961, n. 579 (istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia al clero); le diverse leggi per la previdenza e l'assistenza ai medici, ai veterinari, ai lavoratori dello spettacolo, ecc.

Per il raggiungimento delle finalità del fondo è prevista anche la costituzione di un organo esecutivo che dovrebbe essere eletto, nel proprio seno, dal comitato di vigilanza del fondo (art. 7), con il compito, tra l'altro, di operare — nei limiti fissati dal comitato di vigilanza — per predisporre gli schemi dei regolamenti, gli elementi per la formazione dei bilanci, per l'impiego dei capitali disponibili e di deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il « regolamento per la previdenza e l'assistenza » previsto dall'art. 30, consentirà infine di fissare le modalità e le condizioni per la erogazione dei citati trattamenti previdenziali e assistenziali, completando così l'impostazione organica e funzionale del fondo.

I proponenti si augurano pertanto che la proposta incontri il consenso degli onorevoli colleghi, in modo da assicurare anche a questa benemerita categoria il diritto alla sicurezza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » è istituito il « fondo di previdenza ed assistenza per i pubblicisti ».

Il fondo costituisce una distinta gestione dell'istituto di previdenza dei giornalisti « Giovanni Amendola », ed ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza ai propri iscritti ed ai loro familiari, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

L'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), amministra il fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

TITOLO I

ORGANI DEL FONDO

ART. 2.

Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'INPGI, sono istituiti, presso il predetto istituto, un comitato di vigilanza e un comitato esecutivo.

Il collegio sindacale dell'INPGI esercita le sue funzioni anche nei confronti del fondo di previdenza e di assistenza per i pubblicisti.

ART. 3.

Spetta al comitato di vigilanza:

a) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano l'attività del fondo ed adempiere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti;

b) deliberare i regolamenti e le loro successive modificazioni;

c) deliberare i rendiconti annuali di bilancio (preventivo e consuntivo) ed i bilanci tecnici;

d) deliberare annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

e) decidere in via definitiva sui ricorsi degli iscritti avverso le decisioni del comitato

esecutivo, nonché avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi;

f) deliberare sui criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali e sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore del fondo;

g) esprimere parere sugli eventuali provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del fondo.

ART. 4.

Il comitato di vigilanza — nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale — è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », che presiede il comitato;

b) tredici rappresentanti dei pubblicisti iscritti all'ordine dei giornalisti, elenco pubblicisti, in base alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, designati mediante elezione a norma del successivo art. 6 e nel numero di uno per ciascuna delle dodici circoscrizioni territoriali indicate nell'art. 1 del regolamento annesso alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione del giornalista, ad eccezione della circoscrizione « Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise » che avrà diritto a due rappresentanti;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante della federazione italiana editori giornali;

f) un rappresentante della federazione nazionale della stampa italiana.

Il comitato di vigilanza dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti o riconfermati.

I componenti di cui al punto 2, che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, sono sostituiti con il rappresentante che nella ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti.

Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria, si procede ad elezioni suppletive da effettuarsi entro due mesi.

Il comitato di vigilanza elegge un vicepresidente da scegliersi tra i 13 rappresentanti dei pubblicisti.

Il direttore generale dell'INPGI partecipa alle sedute del comitato di vigilanza con voto consultivo.

ART. 5.

Il comitato di vigilanza si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno ad un voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La convocazione del comitato di vigilanza è fatta per mezzo di lettera raccomandata, diramata almeno otto giorni prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

ART. 6.

Le elezioni dei rappresentanti degli iscritti, di cui al precedente art. 4, comma b) avvengono per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede bianche, munito del timbro della circoscrizione territoriale. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'ordine dei giornalisti, elenco pubblicisti, purché in regola con i versamenti al momento delle votazioni.

Il seggio è formato dal presidente e dai due votanti più anziani presenti all'apertura delle votazioni, le quali avranno inizio alle ore 10 di un giorno festivo, per essere sospese alle ore 21 e riprese alle ore 10 del giorno seguente e definitivamente chiuse alle ore 14. Funge da segretario, senza voto nel seggio, il votante più giovane presente all'apertura del seggio.

Il numero delle persone da votare deve corrispondere a quello dei rappresentanti da eleggere. L'estratto del verbale, contenente i risultati delle elezioni con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dal termine delle votazioni stesse alla presidenza del fondo.

Le schede sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Entro sessanta giorni dalle avvenute elezioni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il decreto di nomina di cui all'art. 4; il presidente del fondo provvede alla

convocazione del comitato entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 7.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente di cui al comma *a)* dell'art. 4; dal vicepresidente e dai due membri eletti tra i tredici rappresentanti di cui al comma *b)*; dai rappresentanti di cui ai commi *c)*, *d)*, *e)* e *f)*.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Spetta al comitato esecutivo:

a) curare il conseguimento degli scopi del « fondo » nei limiti fissati dal comitato di vigilanza;

b) predisporre gli schemi dei regolamenti;

c) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

d) fissare le modalità ed i limiti per la concessione delle prestazioni sanitarie agli iscritti, in base alle convenzioni stipulate dall'INPGI con ospedali, istituti, case di cura, ambulatori e studi medici.

TITOLO II

FINANZIAMENTO E GESTIONE

ART. 8.

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione al fondo tutti i pubblicisti iscritti all'ordine dei giornalisti, elenco pubblicisti.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione al fondo da parte dell'INPGI, i pubblicisti che, usufruendo di altro trattamento previdenziale obbligatorio, non intendano essere iscritti al fondo, dovranno darne comunicazione all'INPGI indicando l'ente previdenziale e quello assistenziale presso i quali sono obbligatoriamente iscritti.

Al fondo possono essere iscritti anche i giornalisti professionisti, iscritti al rispettivo albo professionale, privi dell'iscrizione all'INPGI in forza del rapporto di lavoro e che non fruiscono già di pensione. In caso di accoglimento della domanda da parte del comitato di vigilanza, nei confronti di costoro si applicano le norme sulla iscrizione facoltativa.

ART. 9.

Ogni iscritto è tenuto a versare al fondo un contributo annuo di lire 50.000 di cui lire 40.000 da attribuire alla gestione previdenza e

lire 10.000 da attribuire alla gestione assistenza.

Tali contributi non sono più dovuti dagli iscritti che usufruiscono del trattamento di pensione.

La misura del contributo annuo potrà essere variata, sentito il comitato di vigilanza del fondo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione previdenza e della gestione assistenza.

ART. 10.

La riscossione dei contributi a carico degli iscritti è effettuata a mezzo ruoli esattoriali, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e con l'obbligo da parte degli esattori comunali del non riscosso per il riscosso. I contributi vengono versati dagli esattori comunali ai ricevitori provinciali, i quali, a loro volta, provvedono al versamento al fondo dei contributi riscossi.

ART. 11.

I ruoli esattoriali sono emessi direttamente dal fondo in base alle iscrizioni all'ordine dei giornalisti.

Gli intendenti di finanza provvederanno a rendere esecutivi i ruoli dei contributi previsti dalla presente legge, predisposti e presentati dal fondo entro il 30 ottobre di ciascun anno e valevoli per l'anno successivo.

Avverso la iscrizione in ruolo gli interessati possono ricorrere al comitato di vigilanza nei soli casi di errore o di duplicazione.

I giornalisti pubblicisti residenti all'estero, iscritti all'ordine dei giornalisti per la circoscrizione Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, sono esclusi dai ruoli esattoriali e dai benefici previsti dalla presente legge salvo quanto indicato dal successivo art. 25.

ART. 12.

Presso il fondo sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore dei pubblicisti. Le spese di amministrazione verranno ripartite in parti uguali tra le due gestioni.

ART. 13.

I capitali disponibili dalla gestione previdenza possono essere impiegati:

a) in acquisto di beni immobili;

b) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiari o in titoli equiparati;

c) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado.

ART. 14.

L'esercizio finanziario annuale del fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni; una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

ART. 15.

Ogni cinque anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

Il primo bilancio tecnico del fondo è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

ART. 16.

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di vecchiaia, di invalidità e superstiti.

La pensione di vecchiaia si consegue, su domanda dell'iscritto, al compimento dell'età minima di 65 anni e con almeno 15 anni di contribuzione al fondo.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come anno intero, non si computa se uguale o inferiore.

ART. 17.

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 300.000 annue. A tale quota si aggiungono lire 20.000 annue per ogni anno di contribuzione al fondo oltre il quindicesimo, fino alla pensione massima di lire 700.000 annue.

ART. 18.

Nel caso di morte del pensionato e dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di

iscrizione e di contribuzione, spetta una pensione al coniuge superstite ed ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto a norma della presente legge:

- a) il 60 per cento al coniuge;
- b) il 20 per cento per ciascun figlio minorenne o totalmente inabile al lavoro, risultante a carico del coniuge superstite, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

In mancanza del coniuge superstite o di figli minorenni o totalmente inabili al lavoro, la pensione di reversibilità viene riconosciuta ai genitori di età superiore ai 60 anni o inabili al lavoro, purché alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico, nella misura del 25 per cento a ciascuno dei genitori, se il diritto a pensione spetta ad entrambi, e del 35 per cento, se il diritto alla pensione spetta ad un solo genitore.

ART. 19.

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista a qualunque età e dal momento della presentazione della relativa domanda, quando risulti accertato, attraverso un certificato del medico provinciale, che la invalidità stessa si è verificata dopo almeno 5 anni di contribuzione al fondo.

Si considera invalido il pubblicista che al momento della domanda di pensione per invalidità si trovi nella permanente e totale impossibilità materiale di esercitare la propria attività professionale.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura fissa di lire 250.000 annue per coloro che hanno versato meno di 15 anni di contributi purché con un minimo di 5 anni di contributi e nella misura pari alla pensione di vecchiaia per coloro che hanno contribuito per un periodo pari o superiore ai 15 anni.

ART. 20.

Il fondo ha la facoltà di sottoporre a visita medica l'iscritto per accertare l'esistenza dello stato di invalidità o il permanere di tale stato. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione, o qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento. La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

ART. 21.

La pensione di vecchiaia e di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritto presenta domanda al fondo.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ASSISTENZIALE

ART. 22.

Il trattamento di assistenza agli iscritti da almeno sei mesi e ai pensionati che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia, nonché ai familiari a loro carico, consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) concorso alle spese effettive per visite mediche e per acquisto di medicinali;
- b) assistenza ospedaliera;
- c) assistenza ostetrica.

Il fondo, inoltre, nella misura e condizioni all'uopo determinate, può provvedere:

- d) al ricovero in case di riposo per anziani ed invalidi;
- e) alla concessione di sussidi in casi di comprovata ed eccezionale esigenza;
- f) alla concessione di assegni di natalità, assegni per cure termali, assegni funerari.

ART. 23.

Le prestazioni di previdenza erogate dal fondo sono cumulabili con quelle di altri trattamenti previdenziali obbligatori o facoltativi, qualunque sia l'altro ente erogatore.

Tale trattamento è ridotto del 20 per cento per coloro che usufruiscono di altra pensione diretta o indiretta di importo superiore a quella loro spettante dalla presente legge.

Nel caso di assistenza malattia, infortunio o tubercolosi, il trattamento a carico del fondo è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata.

ART. 24.

Hanno diritto alle prestazioni assistenziali gli iscritti e loro familiari a carico che alla data del verificarsi dell'evento risultino in regola con i versamenti contributivi.

La eventuale cancellazione o sospensione dall'ordine comporta automaticamente la cessazione dei versamenti (mediante sgravi) e la revoca delle prestazioni assistenziali, salvo il diritto al trattamento previdenziale qualora l'iscritto ne fosse già in godimento e alla pensione di vecchiaia, al raggiungimento del 65° anno di età, purché possa far valere almeno quindici anni di contribuzione.

ART. 25.

Nel caso di passaggio dalla categoria di giornalista pubblicista a quella di giornalista professionale l'iscritto ha diritto alla unificazione delle due posizioni contributive, ai fini del trattamento previdenziale, nei modi e nei termini che verranno stabiliti dal regolamento.

Il giornalista pubblicista che rientra in Italia può chiedere, entro un anno dalla data di ripristino dell'obbligo di iscrizione al fondo, che gli sia riconosciuto utile il periodo di permanenza in territorio straniero a condizione che tale permanenza sia stata determinata da ragioni di lavoro giornalistico.

In caso di riconoscimento di tale diritto, l'iscritto dovrà versare al fondo la riserva matematica occorrente a coprire l'intero periodo di mancata iscrizione.

La decorrenza di tale periodo non potrà, ovviamente, essere anteriore a quella di iscrizione all'ordine.

ART. 26.

Avverso le decisioni sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al comitato di vigilanza nel termine di 90 giorni dalla data di notifica della decisione stessa. La decisione del comitato di vigilanza è definitiva.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

ART. 27.

Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritto al fondo da almeno un triennio, raggiunta l'età minima di 65 anni ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti al raggiungimento del

minimo di 15 anni, in ragione di lire 150.000 per ogni anno mancante.

Per effettuare il riscatto l'iscritto deve versare la relativa somma al fondo, all'atto della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia.

Non è previsto il riscatto per la pensione di invalidità.

ART. 28.

L'iscritto che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intenda avvalersi del diritto di riscatto di cui al precedente articolo, continuare i versamenti contributivi previsti dall'art. 7.

ART. 29.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il fondo provvederà a regolarizzare i suoi organi.

ART. 30.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato di vigilanza provvederà alla elaborazione del regolamento per la previdenza e l'assistenza, contenente le modalità per la erogazione delle pensioni, nonché le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

Il regolamento per la previdenza e l'assistenza sarà approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 31.

Il fondo è altresì alimentato da un contributo degli editori per la collaborazione dei pubblicisti e dalle speciali marche, emesse dall'INPGI, da applicare nelle quietanze dei compensi percepiti dai giornalisti pubblicisti.

L'importo del contributo annuo a carico degli editori e l'importo delle marche in rapporto al compenso percepito dal pubblicista, verranno stabiliti di comune accordo tra le parti, in sede sindacale.

Tali entrate saranno assegnate per il 70 per cento alla gestione previdenza e per il 30 per cento alla gestione assistenza.

ART. 32.

È abrogata qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge.